

# **Ordinanza sull'organo paritetico della cassa di previdenza del settore dei PF (OOP-PF)**

**Modifica del 1° luglio 2008**

---

*Il Consiglio dei PF  
ordina:*

I

L'ordinanza del 4 luglio 2007<sup>1</sup> sull'organo paritetico della cassa di previdenza del settore dei PF è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 2, 4 e 5*

<sup>2</sup> La durata del mandato dei membri dell'organo paritetico è di quattro anni. Il primo mandato inizia il 1° gennaio 2009.

<sup>4</sup> I rappresentanti del datore di lavoro sono nominati dal Consiglio dei PF su proposta del presidente del PF di Losanna, del presidente del PF di Zurigo e dei direttori degli istituti di ricerca.

<sup>5</sup> I rappresentanti degli impiegati sono designati come segue:

- a. tre rappresentanti sono nominati dai membri di ciascuna assemblea dei due PF assicurati presso la cassa di previdenza dei PF. I membri delle assemblee assicurati presso la cassa di previdenza stabiliscono la procedura di nomina;
- b. tre rappresentanti sono nominati dai rappresentanti del personale degli istituti di ricerca. I rappresentanti del personale degli istituti di ricerca stabiliscono la procedura di nomina.

II

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 15 agosto 2008.

<sup>2</sup> L'articolo 2 capoverso 2 entra in vigore il 1° gennaio 2009.

1° luglio 2008

In nome del Consiglio dei PF:  
Il presidente, Fritz Schiesser

<sup>1</sup> RS 172.220.142

